

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL
MERCATINO CON HOBBISTI DEL COMUNE DI CADEO
DENOMINATO “MERCATINO DEGLI HOBBISTI”**

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 17 del 10/03/2023

Art. 1 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento e sulla base di quanto stabilito D.LGS 114/98, della L.R. 12/1999 e dalla L.R. 23/2018 sono definiti:

1. hobbisti tutti gli operatori non professionali del commercio che, non essendo soggetti all'ottenimento dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
2. operatori professionali commercianti su area pubblica dotati di Partita Iva e in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posteggio o itinerante;
3. mercatino un mercato con la partecipazione di operatori commerciali professionali e di hobbisti;
4. mercatino occasionale un mercato con hobbisti che si svolga in occasioni definite quali fiere, feste religiose e civili et sim.;
5. mercatino cadenza periodica un mercato con hobbisti che si svolga nella stessa area per almeno 10 date nell'anno solare;
6. soggetto gestore il soggetto esterno a cui è eventualmente affidata l'organizzazione e la gestione del mercatino;
7. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti:
 - i soggetti di cui all'art. 4 comma 2 del D.Lgs 114/1998;
 - le manifestazioni riservate ai minori;
 - le mostre zoologiche, filateliche, numismatiche e mineralogiche, quando non abbiano finalità commerciali;
 - le mostre-scambio esclusivamente di auto e moto d'epoca che non abbiano frequenza superiore a due volte l'anno.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della:
 - L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n. 4;
 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 23;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 844/2013;
 - Delibera di Giunta Regionale n. 328/2019;
 - Deliberazione di Giunta Regionale n. 805/2019;
2. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento del mercato degli hobbisti del Comune di Cadeo denominato "Mercatino degli hobbisti";
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - **Economicità:** il mercatino, che si caratterizza per il modico prezzo dei prodotti in vendita, può rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche;
 - **Animazione e valorizzazione del territorio:** il mercatino rappresenta un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, anima e valorizza il paese, concorre alla frequentazione del centro storico e costituisce un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate.

Art. 3 – Periodicità e modalità di svolgimento

1. Il mercatino si svolge a Roveleto di Cadeo, lungo il contro Viale Via Emilia, ogni 3° domenica del mese, e a Cadeo in occasione della 5° domenica del mese;
2. L'orario di svolgimento del mercatino è fissato dalle ore 06.30 alle ore 17.30. E' consentito agli hobbisti l'accesso agli spazi 60 minuti prima dell'orario di svolgimento e sino a 60 minuti dopo il termine al fine, rispettivamente, di allestire e sgomberare gli stessi. Tali orari potranno subire modifiche in caso di occasioni particolari;
3. Qualora intervengano motivi di pubblico interesse il Sindaco, con propria ordinanza, può trasferire in altra area, modificarne gli orari, ovvero sopprimere anche temporaneamente il mercatino, dandone tempestiva informazione ai soggetti interessati;
4. Quando si verifichino intemperie di particolare intensità che provocano la mancata occupazione di più della metà dei posteggi, ovvero l'annullamento del mercatino immediatamente dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.

Art. 4 – Soggetti ammessi al mercatino

Sono ammessi a partecipare al mercatino con hobbisti:

1. **gli hobbisti** così come definiti dall'art.7 bis della L.R 12/199 e s.m.i: gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di una autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore;
2. **commercianti** su aree pubbliche in possesso di autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante o con posteggio;
3. **le associazioni di volontariato** e senza scopi di lucro.

Art. 5 - Modalità, requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4 devono possedere:
 - i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D.Lgs 59/2010 e succ. mod.;
 - il tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, (da richiedere al Comune di residenza oppure al Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra regione): persona fisica maggiorenne ovvero associazione di volontariato;
 - In questo ultimo caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare per iscritto, uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti;
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - accertarsi della vidimazione giornaliera del tesserino;
 - consegnare all'incaricato della gestione del Mercatino l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - la descrizione delle tipologie dei beni,
 - il relativo prezzo al pubblico,
 - l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;

- vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;
 - indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Assegnazione degli spazi

1. Nell'ambito del mercatino sono individuati n. 300 spazi (di dimensioni 4x3 mt circa) e n. 7 posteggi da assegnare ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante contrassegnati dal n.1.C al numero 8.C (di dimensioni 8x4 mt), secondo la planimetria allegata al presente regolamento, così come previsto dall'articolo 7 bis comma 8 L.R. 12/1999. (il nr. dei posteggi riservati ai titolari di autorizzazione per il commercio ambulante è fissata nel numero massimo di 8.)
2. L'assegnazione degli spazi deve seguire il criterio della rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza ad edizioni precedenti e pertanto laddove, la richiesta sia superiore alle aree disponibili, si procederà mediante estrazione.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati al commercio ambulante avverrà secondo la vigente normativa in materia.
4. Ciascun partecipante può ottenere massimo due spazi per ogni mercatino.

Art. 7 – Gestione e utilizzo degli spazi

1. Gli occupanti degli spazi devono attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni:
 - pagamento del canone unico;
 - obbligo di mantenere pulito lo spazio occupato e di effettuare un'accurata pulizia dello stesso al termine dell'occupazione;
 - divieto di occupazione di una superficie maggiore rispetto a quella assegnata, anche con depositi, sporgenze o merci appese;
 - divieto di richiamare l'attenzione dei clienti con grida, schiamazzi o quant'altro possa recare disturbo o danno al decoro del mercatino;
 - divieto di accensione fuochi;
 - divieto di qualsiasi manomissione, alterazione o danneggiamento del suolo pubblico, nonché degli eventuali arredi e piante presenti.
2. I veicoli in uso agli operatori non possono sostare nell'area interessata dal mercatino oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico delle merci e comunque non oltre l'orario di svolgimento dello stesso di cui all'art. 2 del presente regolamento. Stante la conformazione fisica delle zone individuate per il mercatino, è consentito ad ogni espositore di posizionare il proprio veicolo, che non abbia dimensioni superiori allo spazio assegnato, nella zona immediatamente retrostante allo spazio espositivo assegnato;
3. La merce esposta deve essere collocata su appositi espositori che consentano alla merce di essere sollevata dal suolo e non esposta direttamente su teli o sull'asfalto.

Art. 8 – Spostamenti totali o parziali degli spazi e dei posteggi

1. In caso di forza maggiore o per motivi di pubblico interesse, l'area del mercatino degli hobbisti, tutta o in parte, può essere temporaneamente trasferita in aree alternative o

modificata, mediante adozione di apposito provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 9 – Valorizzazione del mercatino

1. In occasione dello svolgimento del mercatino e contestualmente all'attività di esposizione, vendita e scambio, possono essere effettuate anche attività culturali, didattiche e dimostrative, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 10 – Affidamento in gestione a terzi

1. L'Amministrazione Comunale, nel rispetto delle norme in materia di gestione dei servizi pubblici locali di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 può affidare a soggetti esterni mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi nelle aree del "Mercatino degli hobbisti", ad eccezione delle funzioni istituzionalmente svolte dal Comune, e la promozione di tutte le iniziative necessarie ed utili all'incremento ed alla qualificazione della manifestazione, dando la priorità alle associazioni senza finalità di lucro regolarmente iscritte nel registro comunale, provinciale o regionale ed operanti a livello locale nella promozione di iniziative turistiche;
2. La convenzione ha durata triennale. Il soggetto gestore ha l'obbligo di adeguarsi alle eventuali modifiche che possono essere apportate al Regolamento attualmente vigente in materia.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.